

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI SERVIZI STRUMENTALI

TRA

Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (nel seguito, per brevità, denominata anche "**AEEGSI**"), con sede e domicilio fiscale in Milano - P.za Cavour 5, codice fiscale n. 97190020152, legalmente rappresentata dal Presidente, ing. Guido Pier Paolo Bortoni, domiciliato per la carica presso AEEGSI;

E

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito per brevità denominata anche "**Agcom**"), con sede e domicilio fiscale in Napoli, Centro Direzionale – Isola B5 -, codice fiscale n. 95011660636 in persona del Presidente, prof. Angelo Marcello Cardani, domiciliato per la carica presso Agcom;

E

Garante per la protezione dei dati personali (di seguito per brevità denominata anche "**Garante privacy**"), con sede e domicilio fiscale in Roma, Piazza di Monte Citorio 121, codice fiscale n. 97139590588, in persona del Presidente, dott. Antonello Soro, domiciliato per la carica presso Garante privacy;

Premesso che

- AEEGSI, Agcom e Garante Privacy (insieme le "**Parti**" e, singolarmente, la "**Parte**") rientrano tra le autorità [amministrative] indipendenti alle quali si riferisce l'articolo 22 (rubricato "*Razionalizzazione delle autorità indipendenti*") del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella Legge 11 agosto 2014, n. 114 (nel seguito, per brevità, denominato anche "**DL n. 90/2014**");
- il comma 7 del citato articolo 22 del DL n. 90/2014 dispone, in particolare, che le suddette autorità indipendenti "*gestiscono i servizi strumentali in modo unitario, mediante la stipula di convenzioni o la costituzione di uffici comuni ad almeno due organismi. Entro il 31 dicembre 2014, i predetti organismi provvedono ai sensi del primo periodo per almeno tre dei seguenti servizi: affari generali, servizi finanziari e contabili, acquisti e appalti, amministrazione del personale, gestione del patrimonio,*

servizi tecnici e logistici, sistemi informativi ed informatici. Dall'applicazione del presente comma devono derivare, entro l'anno 2015, risparmi complessivi pari ad almeno il dieci per cento della spesa complessiva sostenuta dagli stessi organismi per i medesimi servizi nell'anno 2013”;

- in adempimento a quanto sopra descritto, le Parti intendono collaborare nella gestione di servizi strumentali tramite la stipula di apposita convenzione.

Tutto ciò premesso, le Parti suindicate convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 - Finalità della convenzione

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Le Parti intendono avviare, secondo i termini e le modalità di seguito indicati, una collaborazione nella gestione di servizi strumentali diretta a:
 - a) individuare soluzioni condivise per la più efficace gestione dei servizi;
 - b) migliorare l'efficienza e la qualità dei servizi;
 - c) ottenere risparmi nella spesa sostenuta per i suddetti servizi.

Art. 2 - Oggetto della convenzione

1. Le Parti convengono di avviare una comune collaborazione avente ad oggetto scambi di informazioni e studi di ulteriori sinergie, anche nell'ambito di progetti condivisi, in relazione a tutti i seguenti servizi strumentali: *affari generali; servizi finanziari e contabili; acquisti e appalti; amministrazione del personale; gestione del patrimonio; servizi tecnici e logistici; sistemi informativi ed informatici.*
2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di risparmio della spesa di cui al comma 7 dell'articolo 22 del DL n. 90/2014, da conseguire entro il 31 dicembre 2015, le Parti stabiliscono di gestire in modo unitario, nei termini di cui alla presente convenzione,



i seguenti servizi strumentali: **“affari generali”, “acquisti e appalti” e “amministrazione del personale”**.

3. Le sole AEEGSI e Agcom, per il perseguimento dei medesimi obiettivi di risparmio di cui al comma 2 e con le medesime modalità, stabiliscono di gestire in modo unitario anche il servizio strumentale denominato **“servizi finanziari e contabili”**.
4. Ogni Parte si riserva di estendere, di comune accordo con le altre Parti e tramite atto scritto, la gestione unitaria anche a quei servizi non gestiti in forma comune alla data di attivazione della convenzione.

Art. 3 – Validità e durata

1. La presente convenzione entra in vigore al momento della sottoscrizione di tutte le Parti.
2. Le Parti convengono di effettuare, entro il 30 giugno 2015, una verifica dello stato di attuazione della presente convenzione, anche al fine di valutarne l'efficacia e di prevederne, se del caso, integrazioni e modifiche.

Art. 4 - Forme di collaborazione e di gestione unitaria

1. La collaborazione comune e la gestione unitaria dei servizi strumentali di cui all'articolo 2 si realizzano attraverso le seguenti modalità ed iniziative:
 - a) condivisione di metodologie, prassi, tecnologie, documentazione e informazioni;
 - b) realizzazione di studi e ricerche (ad esempio, su tematiche di interesse comune) anche funzionali, ove possibile, all'attivazione di servizi e forniture di comune interesse;
 - c) analisi e pianificazione delle esigenze comuni, anche al fine di una gestione unitaria di alcune tipologie di attività volta, ove necessario, a sopperire ad eventuali carenze di risorse interne;
 - d) individuazione di soluzioni condivise a problemi comuni, di procedure standardizzate per lo svolgimento di specifiche attività e di modalità di razionalizzazione delle attività di gestione dei servizi;

- e) acquisizione di beni e servizi di interesse comune tramite procedure di gara gestite unitariamente;
- f) organizzazione di attività di formazione e aggiornamento professionale (ad esempio, su novità normative, giurisprudenziali o tecniche) al fine di migliorare l'efficacia e la qualità dei servizi;
- g) assistenza e supporto nello svolgimento di specifiche attività;
- h) individuazione di ulteriori sinergie nell'ambito di progetti condivisi volti a ridurre gli oneri derivanti dalla gestione dei servizi strumentali non gestiti in modo unitario.

Art. 5 - Comitato di coordinamento della convenzione

1. È istituito il Comitato di coordinamento della convenzione, formato da un referente per ciascuna Parte.
2. Al Comitato di coordinamento sono affidati l'attuazione complessiva della convenzione sia per l'attività di collaborazione di cui all'art. 2, comma 1, sia per le attività di gestione in modo unitario di cui all'art. 2, comma 2. In particolare, al Comitato di coordinamento spettano i seguenti compiti:
 - a) definire gli obiettivi e le linee guida che i singoli Comitati di gestione di cui all'articolo 6 devono osservare in relazione ai singoli servizi strumentali gestiti in forma unitaria;
 - b) monitorare, anche tramite l'esame delle relazioni presentate dai singoli Comitati di gestione, l'operato di questi ultimi e l'esecuzione della convenzione, risolvendo anche eventuali criticità emerse e non risolte a livello dai medesimi Comitati di gestione;
 - c) valutare periodicamente i risultati della collaborazione alla luce delle finalità di cui all'articolo 1 ed individuare le eventuali azioni correttive da porre in essere;
 - d) formulare pareri, da sottoporre ai rispettivi organi di vertice competenti delle Parti, circa l'opportunità di eventuali estensioni della convenzione ad ulteriori servizi strumentali;



- e) adottare ogni altra iniziativa inerente all'attuazione complessiva della convenzione.
3. Il Comitato di coordinamento si riunisce, anche tramite strumenti telematici, almeno una volta ogni sei mesi. Si riunisce, inoltre, su richiesta di almeno uno dei referenti. Delle riunioni del Comitato di coordinamento viene redatto processo verbale.
 4. In caso di indisponibilità di un referente, quest'ultimo può indicare un proprio sostituto.
 5. Il Comitato di coordinamento delibera all'unanimità dei referenti interessati dalle singole tematiche oggetto della convenzione. Qualora non venga raggiunta l'unanimità per decisioni riguardanti parti di comune interesse, il Comitato di coordinamento ne dà comunicazione ai rispettivi organi di vertice competenti delle Parti per le decisioni in merito.

Art. 6 - Comitati di gestione

1. Per ciascuno dei servizi oggetto di gestione unitaria è istituito un Comitato di gestione composto da un responsabile per ciascuna delle Parti interessate dalla gestione unitaria. Ciascun Comitato di gestione delibera all'unanimità dei propri componenti. Qualora non venga raggiunta l'unanimità, il Comitato di gestione dà comunicazione al Comitato di coordinamento di cui all'articolo 5. Ciascun Comitato di gestione si riunisce, anche tramite strumenti telematici, con la periodicità dallo stesso stabilita nonché su richiesta di almeno uno dei responsabili. Delle riunioni di ciascun Comitato di gestione viene redatto processo verbale.
2. E' compito di ciascun Comitato di gestione individuare, nel rispetto degli obiettivi e delle linee guida definiti dal Comitato di coordinamento della convenzione di cui all'articolo 5, le specifiche modalità e iniziative attraverso le quali è possibile realizzare la collaborazione in merito al servizio di propria competenza.
3. Ciascun Comitato di gestione presenta al Comitato di coordinamento di cui all'articolo 5 e con la periodicità da quest'ultimo stabilita relazioni sulle iniziative adottate e sui risultati conseguiti.

Art. 7 - Ripartizione delle spese e responsabilità

1. Ciascuna Parte sostiene i costi relativi alle attività di propria competenza svolte nell'esecuzione della convenzione. L'attuazione della convenzione non dà luogo a ulteriori oneri economici per le Parti.
2. Ciascuna Parte è responsabile delle attività svolte dal proprio personale, tenendo indenni le altre Parti da qualsiasi pretesa o risarcimento di danni derivanti dalle suddette attività.

Art. 8 - Riservatezza e protezione dei dati personali

1. Ogni scambio di informazioni riservate tra le Parti avviene nel rispetto delle rispettive procedure interne. Ciascuna Parte adotta le misure necessarie a tutela delle informazioni riservate delle altre Parti delle quali sia venuta a conoscenza nell'ambito della presente convenzione.
2. Il trattamento di dati personali eventualmente utilizzati nell'ambito delle attività svolte nella presente convenzione avviene nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e s.m.i.

Art. 9 - Divergenze di opinioni

1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente, se possibile nell'ambito del Comitato di coordinamento di cui all'articolo 5, qualsiasi divergenza di opinioni o controversia che dovesse insorgere con riferimento alla presente convenzione, incluse quelle relative all'interpretazione e all'esecuzione della convenzione medesima.

Art. 10 - Norme finali

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni del codice civile e ogni altra norma di legge vigente.




2. Le modifiche alla presente convenzione, anche derivanti da nuove disposizioni di legge, sono apportate di comune accordo tra le Parti tramite atto scritto.

Roma, 17 dicembre 2014

Il Presidente AEEGSI

Ing. Guido Pier Paolo Bortoni



Il Presidente AGCOM

Prof. Angelo Marcello Cardani



Il Garante Privacy

Dott. Antonello Soro

